

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 Data 27.07.2015	Oggetto: Adozione del Piano di revisione dei comparti P.R.E. zona abitativa Loc. Pratella
--------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 10,30 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
Assegnati	n. 11	Presenti n. 11
In carica	n. 11	Assenti n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra il consigliere Tesi Rosella;

Escono il Sindaco Paglia Berardino e il Consigliere Boccia Odorisio;

Presenti: N. 09

Assenti N. 02 (Paglia e Boccia Odorisio)

Assume la presidenza il Consigliere Dott. Antonio Di Santo il quale relaziona sull'argomento. "L'attuale P.R.E. prevede nella zona "Pratella" maxi comparti per l'edificabilità, l'Amministrazione ha deciso di ridurre detti comparti rispetto alle singole proprietà permettendo di edificare senza la necessità di dover fare accordi e compromessi di alcun genere. Tale modifica dei comparti edificatori non comporta alcuna modifica sostanziale del piano, non comporta aumento dell'indice di edificabilità che rimane invariato, né aumento di volumetria, pertanto, non è soggetto a variante.

Abbiamo deciso di portare in Consiglio Comunale tale atto nonostante era necessaria la sola approvazione della Giunta Comunale, dato la notevole possibilità di sviluppo per l'intero territorio e per l'attività edilizia da tempo bloccata. Sottoponiamo l'adozione dei minimi comparti del P.R.E. In località Pratella dove interpello della Provincia di L'Aquila del 02.12.2014 di protocollo n. 6508 da riscontro al quesito posto con nota del 15.05.2015 n. 26744 acquisita al protocollo comunale n. 2763 del 25.05.2015. A fronte delle suddette precisazioni si sottopone l'adozione per la revisione dei perimetri dei comparti come da progetto allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Interviene il Consigliere Gizzi ritenendo di essere nel merito favorevole ma nel metodo perplesso rifacendosi al punto precedente. Evidenzia come il rischio che si accollano i privati per gli oneri di urbanizzazione sia elevato.

Interviene il Consigliere Gian Luca Boccia che ripete lo stesso intervento circa la continuità di validità del P.R.E. come da sentenza allegata.

Con successiva separata votazione, che dà le seguenti risultanze:

Presenti: N. 09

Votanti: N. 09

Favorevoli: N. 06

Contrari: N. 03 (Boccia Domenico, Gizzi Marcello, Cimini Cesidio)

DELIBERA

Di adottare il Piano di revisione dei comparti PRE zona abitativa Loc. Pratella;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge che dà le stesse risultanze di quella principale;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il responsabile del servizio

Parere di regolarità tecnico

Il responsabile del servizio

In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato (Sez. V, 30 aprile 2009 n. 2768) si è nuovamente soffermato sul significato del principio generale contenuto nell'art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942 (per il quale, "decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso") ribadendo l'orientamento (ex plurimis, Sez. IV, 4 dicembre 2007 n. 6170, 28 luglio 2005, n. 4018, 02 giugno 2000, n. 3172, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 24 gennaio 2006, n. 508, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27 aprile 2005, n. 638, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 settembre 2004, n. 2718 e T.A.R. Campania Salerno, 07 agosto 1997, n. 488) secondo cui, fino all'approvazione di un nuovo strumento attuativo che disciplini le aree in essi incluse, deve riconoscersi efficacia "ultrattiva" ai piani attuativi scaduti.

La Quinta Sezione ha infatti osservato, con riferimento alle convenzioni di lottizzazione (correttamente assimilate ai piani particolareggiati disciplinati dalla c.d. legge urbanistica), che l'imposizione del termine di attuazione va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge

oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Ma, fintantoché tale potere non viene esercitato, l'assetto urbanistico dell'area rimane definito nei termini di cui alla convenzione di lottizzazione o del diverso strumento attuativo. Ciò, sull'assunto che il richiamato art. 17 si ispira al principio secondo cui, mentre le previsioni del piano regolatore rientrano in una prospettiva dinamica della utilizzazione dei suoli (e determinano ciò che è consentito e ciò che è vietato nel territorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la devoluzione al piano attuativo delle determinazioni sulle specifiche conformazioni delle proprietà), le previsioni dello strumento attuativo hanno carattere di tendenziale stabilità (perché specificano in dettaglio le consentite modifiche del territorio, in una prospettiva in cui l'attuazione del piano esecutivo esaurisce la fase della pianificazione, determina l'assetto definitivo della parte del territorio in considerazione e inserisce gli edifici in un contesto compiutamente definito).


Ne consegue che il termine di efficacia degli strumenti di pianificazione attuativa opera rispetto alle (eventuali) sole disposizioni di contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, fino

all'eventuale approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo.

La tesi sulla ultrattività in parola, ad opinione di chi scrive, è senz'altro condivisibile. Ciò, in primis, per la esigenza di evitare che, a fronte di un programma urbanistico in parte realizzato, i nuovi interventi edilizi non si coordinino con il disegno urbanistico sino ad allora seguito, così alterandolo.



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 4779

li 11-09-2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgvo n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 11-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE